



# COMUNE DI ALDENO

Piazza C. Battisti n. 5  
 38060 ALDENO - Trento  
 Tel. 0461 – 842523 / 842711  
[www.comune.aldeno.tn.it](http://www.comune.aldeno.tn.it)  
 e-mail [segreteria@comune.aldeno.tn.it](mailto:segreteria@comune.aldeno.tn.it)  
 e-mail PEC: [aldeno@postemailcertificata.it](mailto:aldeno@postemailcertificata.it)  
 P.I. 00379660228 - C.F. 80013230224



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Referente: dott. Franco Sponga

## DECRETO DEL SINDACO

Numero 4 dd. 22 luglio 2025

**OGGETTO: Decreto di nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) - art. 33-ter Decreto Legge 18.10.2012 n. 179.**

Il giorno ventidue del mese di luglio dell'anno duemilaventicinque, nel proprio Ufficio,

## LA VICESINDACA

**VISTO** l'art. 33-ter comma 1 del D.L. 179 d.d. 18.10.2012 che testualmente recita: “È istituita presso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili. L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”.

**VISTO** l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione ed aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

**VISTO** l'art. 33-ter, comma 2 del D.L. n. 179/2012 inserito dalla Legge di conversione n. 221/2012 che demanda all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (ora ANAC) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (c.d.: AUSA).

**RICHIAMATO** il comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013 in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della Legge 241/90, il quale dovrà provvedere alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile.

**VISTO** il successivo comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 con il quale sono state fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione

Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA).

**ATTESO** che il comunicato fa anche riferimento al manuale utente che descrive le modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo R.A.S.A.

**EVIDENZIATO** che:

1. ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione del successivo aggiornamento almeno annuale delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
2. la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall'ANAC per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
3. il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo.

**VISTO** l'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. il quale stabilisce che *"omissis.... Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali"*.

**VISTI:**

lo Statuto comunale;

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

#### **DECRETA**

1. Di nominare, per le ragioni esposte in premessa, il dott. Franco Sponga, in qualità di segretario comunale, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) del Comune di Aldeno, incaricato della compilazione e aggiornamento dell'anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
2. Di dare atto che il predetto Funzionario Responsabile procederà alla verifica e/o compilazione e al successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.
4. Di inviare copia del presente decreto:
  - all'interessato Segretario comunale dott. Franco Sponga;
  - al ufficio Personale per la conservazione nel fascicolo personale.
5. Di provvedere alla successiva registrazione e accreditamento del soggetto nominato al portale Internet dell'Autorità.

LA VICESINDACA  
Maria Chiara Giovannini

firmato digitalmente (\*)



(\*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).